

**RELAZIONE TECNICA PER
L'APPROVAZIONE DELLE
TARIFE SUL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato dal Consiglio Comunale

Nell'anno 2019 è confermata la Tassa comunale sui rifiuti (c.d. TARI), in sostituzione della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), della TARES (Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi) e degli altri prelievi in materia di rifiuti (TIA1 e TIA2) applicata sino al 2013.

La disciplina del nuovo tributo è una evoluzione che prende origine:

- dall'art. 14 del decreto legge n. 201/2011 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 (inizialmente adottato ai fini dell'applicazione della TIA1) e ora richiamato dal decreto legge ai fini dell'applicazione anche del nuovo tributo;
- dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI che ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata).
- dai regolamenti adottati dai singoli comuni.

La TARI è - ai sensi dei precedenti comma 432 - una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

I comuni devono annualmente determinare l'importo del tributo, sulla base delle disposizioni e secondo i criteri di seguito illustrati.

Caratteristiche generali del nuovo tributo In via preliminare appare opportuno evidenziare le caratteristiche essenziali della nuova entrata.

Il tributo è costituito dalla componente rifiuti, da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e i costi generali di gestione).

Anzitutto, è previsto l'obbligo della copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, mentre con i sistemi previgenti al 2013 era sufficiente coprire almeno il 50% di tali costi (nell'anno 2012 nel Comune con la TARSU è stato coperto circa 80% dei costi del servizio).

Nella determinazione della tariffa del nuovo tributo, in ossequio al principio comunitario "chi produce rifiuti paga", la quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza, sia pure desumibile anche attraverso metodi presuntivi, assume maggiore rilievo (ad es., diversamente da quanto avveniva con la tassa, per le abitazioni si tiene conto del numero di coloro che convivono nella stessa).

È previsto che il nuovo tributo debba essere versato esclusivamente al Comune, che deve pertanto procedere obbligatoriamente in proprio alla riscossione volontaria dello stesso.

Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono peraltro esclusi dal tributo:

- i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (ad es. le abitazioni prive delle utenze attive dei servizi di rete);
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde e giardini, balconi, terrazzi e lastrici solari, ecc.) e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini dell'applicazione del tributo, ed in particolare del calcolo della tariffa della componente rifiuti dello stesso, i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.), e utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree.

I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono inoltre classificati in diverse categorie, indicate nel D.P.R. n. 158/1999, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte assoggettate al tributo medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare coabitanti nella medesima abitazione o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stessi. Per le parti comuni del condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.

In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

La componente metrica dei rifiuti del tributo è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei locali e delle aree assoggettate allo stesso.

Fino a quando non sarà realizzato l'allineamento tra la banca dati catastale e toponomastica, la superficie assoggettabile al tributo è per tutti i locali e le aree quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. Non si tiene conto di quella parte di superficie sulla quale si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Per le utenze domestiche una parte della componente rifiuti del tributo è calcolata anche sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare coabitanti: per le utenze non domestiche la componente rifiuti è calcolata solo moltiplicando la tariffa per la superficie.

Alla tariffa della componente rifiuti del tributo non si applica, a partire dal 2014, la maggiorazione pari a € 0,30, elevabile dai comuni a € 0,40, per metro quadrato di superficie assoggettabile allo stesso, costituente la componente dei servizi.

I Comuni deliberano annualmente gli importi relativi alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa nella componente rifiuti distinte per le utenze domestiche e per le diverse categorie delle utenze non domestiche, e stabiliscono l'eventuale aumento della maggiorazione della tariffa nonché le eventuali riduzioni.

Salvo quanto più avanti precisato in merito alle modalità di quantificazione applicabili nel presente anno, il tributo, dovuto per anno solare, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, è determinato applicando le tariffe deliberate dal singolo comune per le diverse utenze, aggiungendo la maggiorazione secondo l'importo a metro quadrato deciso dal comune medesimo e tenendo conto delle agevolazioni previste dalla legge o dal regolamento comunale.

Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.

Qualora i locali e le aree da assoggettare a tributo non siano ricompresi in una delle categorie delle utenze non domestiche, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Il tributo è dovuto in proporzione al periodo dell'anno, specificato da ciascun comune nel proprio regolamento, nel quale si sono protratti il possesso, l'occupazione o la detenzione. Nel caso di multiproprietà il tributo dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

Per l'anno 2018, fino all'approvazione delle tariffe da parte del comune, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TARI. Per le nuove

occupazioni decorrenti dal primo gennaio 2018, l'importo delle rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARI applicate dal comune nell'anno precedente.

In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva all'approvazione delle tariffe.

Sempre dell'anno 2014, il pagamento della maggiorazione costituente la componente servizi del tributo è abolito.

La tariffa della componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999. Il D.P.R. n. 158/1999 individua anche i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire. I costi sono annualmente definiti nel piano finanziario del servizio, predisposto dal gestore dello stesso.

La tariffa è composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa dei costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla parte variabile dei costi medesimi.

Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule indicate nel D.P.R. n. 158/1999, che tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle diverse utenze, della superficie delle singole utenze e della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse, e che prevedono l'applicazione di specifici coefficienti.

Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario già approvato dal Consiglio Comunale.

I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato dalle linee guida ministeriali.

a) parte fissa utenze domestiche e utenze non domestiche ripartita in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di altri dati certi disponibili).

b) parte variabile utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata basandosi sulla stima di produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coefficiente K_d (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore minimo) per i mq sviluppati. Il valore ottenuto è indicativo della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla TARI).

Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati appositamente per il nostro comune, i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal D.P.R. n. 158/1999. Come da D.P.R. n. 158/1999, sono stati utilizzati i valori sia per il K_c (parte fissa), sia per K_d (parte variabile) al minimo con riferimento al Sud d'Italia.

Le riduzioni tariffarie previste per l'anno 2019, sono state stabilite nel Regolamento Comunale tenendo conto della necessità di strutturare il piano finanziario con la copertura integrale senza disporre di una banca dati storica dei dati TARSU/TARES che permettesse di valutare con precisione l'impatto sul bilancio di fattispecie di altre riduzioni ed agevolazioni.

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, commisurata alla tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile).

La situazione relativa alle utenze non domestiche è di più facile confronto in quanto il calcolo della tariffa si basa solo sui mq sia sulla parte fissa che su quella variabile esattamente come accadeva per la TARSU/TARES. Tuttavia va evidenziato che il sistema di classificazione delle utenze per categoria fosse completamente diverso con in regime di TARSU in quanto ciascun comune era libero di raggruppare le

diverse attività e di conseguenza le aliquote non sono sempre confrontabili (categorie distinte con una propria aliquota e successivamente raggruppate insieme).

Con l'introduzione della TARES/TARI alcune categorie di utenze non domestiche hanno subito un aumento delle tariffe in ragione del fatto che inquinano maggiormente, viceversa altre hanno subito una diminuzione per il motivo opposto.

Infine, è opportuno dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 201/2011, le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia, con esclusione delle eventuali maggiorazioni statali.

In questa sede si dà atto che il rapporto tra costi fissi e variabili che si assesta il rapporto di determinazione della tariffa finale prende la sua origine da una più equa ripartizione delle incidenze percentuali che sono ridimensionate portando il rapporto di cui sopra al 40% TPF su 60% TPV. Tale criticità è determinata in particolar modo dalla mancanza da parte dell'attuale ditta (gestore del servizio) nella produzione del piano finanziario tecnico.

Nel regolamento sono definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche rispettando il criterio della equi-ripartizione (su base planimetrica delle metrature delle utenze) con coefficienti 40% TPF su 60% TPV.

PEF 2019 - COMUNE DI ACCADIA			COSTI DETTAGLIATI
CG - Costi consuntivi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani			
	CGIND - costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati		
	CSL	costi spazzamento e lavaggio strade	€ 75.120,85
	CRT	costi di raccolta e trasporto RSU	€ 62.000,00
	CTS	costi di trattamento e smaltimento RSU	€ 96.392,75
	AC	altri costi	€ 2.303,02
	CGD - costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata		
	CRD	costi di raccolta del ciclo di raccolta differenziata	€ -
	CTR	costi di trattamento e riciclo	€ -
CC - Costi comuni consuntivi imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani			
	CARC	costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso - costo personale Ufficio Tributi	€ 20.318,49
	CARC	costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso - costo personale Ufficio Ragioneria	€ 20.318,49
	CGG	costi generali di gestione	€ 75.120,85
	CCD	software gestionale (licenza d'uso e manutenzione)	€ 8.375,27
	CCD	fondo rischi crediti	€ 2.149,75
	CCD	crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti	€ 21.497,52
RIDUZIONI			
	RID	riduzione utenze domestiche Q.F.	€ 35.000,00
	RID	riduzione utenze domestiche Q.V.	€ 35.000,00
TOTALE			€ 453.597,00